

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1286)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA PENNA e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1973

Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riguardante gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6 — secondo comma — della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è stato disposto che, a partire dal 1° gennaio 1958, il matrimonio contratto nello stato di quiescenza dà diritto, per i casi di morte di titolari di pensione diretta degli Enti locali, alla pensione di reversibilità qualora sia nata prole, anche se postuma, ed in mancanza di questa, qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età oppure del 75° anno di età, se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni 20.

La legge 30 aprile 1969, n. 153, sulle pensioni dell'INPS, modificando norme precedenti, stabilisce, all'articolo 24, tra l'altro,

che non ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore al 72° anno ed il matrimonio stesso sia durato meno di due anni.

Non parla di differenza di età tra i coniugi.

Tale diversità di trattamento è in aperto contrasto sia con l'articolo 3 della Costituzione, sia con sani principi di giustizia.

Lasciando quindi sussistere tutte le norme in merito, si propone il seguente disegno di legge, composto da un unico articolo, proprio con lo scopo di adeguare le disposizioni da applicare al pensionato degli Enti locali, a quelli vigenti per il pensionato dell'INPS.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alla pensione di reversibilità non esiste quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni ».